



**COMUNE DI CHIARAMONTI**

## **REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI**

## INDICE

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Il controllo di regolarità amministrativa
- Art. 3 Il controllo di regolarità contabile
- Art. 4 Il controllo sugli equilibri finanziari
- Art. 5 Il controllo di gestione
- Art. 6 Gestione associata
- Art. 7 La valutazione
- Art. 8 L'affidamento al segretario della responsabilità di settori
- Art. 9 Entrata in vigore

## Art. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, in modo integrato, i controlli interni del Comune di Chiamamonti.
2. Le attività di controllo interno sono finalizzate al miglioramento della qualità della attività amministrativa, anche attraverso il raggiungimento di livelli di efficienza, efficacia ed economicità più elevati. Esse producono report semestrali, entro il 31 marzo ed il 31 agosto, che sono inviati alla Giunta ed al Consiglio e, nei casi previsti dalla normativa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3. Il Comune di Chiamamonti, data la sua dimensione demografica, istituisce il sistema dei controlli interni costituito dal:
  - a. controllo di regolarità amministrativa;
  - b. controllo di regolarità contabile;
  - c. controllo di gestione;
  - d. controllo sugli equilibri finanziari.
4. L'ente si riserva di valutare l'opportunità di dare vita alle seguenti forme di controllo interno:
  - a. controllo strategico, che comprende anche la relazione sulle performance;
  - b. controllo sulle società partecipate non quotate;
  - c. controllo sulla qualità dei servizi erogati.
5. Il sistema dei controlli interni, con particolare riferimento a quello di regolarità amministrativa, costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.
6. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della predisposizione, da parte del Segretario Comunale, della dichiarazione di inizio e fine mandato che il Sindaco deve presentare.
7. Partecipano ai controlli interni il Segretario Comunale dell'ente, i Responsabili dei servizi, i componenti dell'Oiv/Nucleo di Valutazione e dell'organo di Revisione Contabile.
8. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio dell'ente.
9. Per lo svolgimento delle varie tipologie di controllo interno è attivata una specifica struttura, denominata unità di controllo, posta in staff al Segretario Comunale.
10. I report delle varie tipologie di controllo interno sono pubblicati sul sito internet dell'ente.
11. Gli esiti dei controlli interni sono utilizzati ai fini della valutazione dei Responsabili.
12. I report sui controlli interni sono sottoposti all'esame del Consiglio Comunale nel corso dell'esame ed approvazione del Conto Consuntivo e della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio.

## Art. 2 Il controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.
2. Nella fase preventiva si applica alle Deliberazioni, alle Determinazioni e, più in generale, a tutti i provvedimenti amministrativi. Esso si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. In tale parere viene verificata la conformità della Determinazione, dell'atto amministrativo o della proposta di Deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'ente, nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. L'esito di questa attività è riportato nel testo del provvedimento.
3. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni che devono essere esplicitate nel testo del provvedimento.
4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, il controllo di regolarità amministrativa è svolto dal Segretario Comunale, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni e può utilizzare al supporto l'Oiv/Nucleo di Valutazione.
5. Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene esercitato sulle Determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva. In aggiunta, esso verifica il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
6. Sono soggetti a controllo successivo:
  - a. atti di valore superiore ad Euro 10.000,00;
  - b. determinazioni a contrarre;
  - c. atti di conferimento di incarichi;
  - d. tutti gli altri atti segnalati dai Responsabili o dagli Amministratori e su quelli su cui il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile, percentuale che sale al 30% degli atti adottati dagli uffici che sono individuati a maggior rischio di corruzione. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in modo casuale dal Segretario stesso.
7. Viene predisposto un rapporto semestrale che è trasmesso ai Responsabili, all'OIV/Nucleo di Valutazione, all'Organo di Revisione Contabile, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio dell'Ente. Esso contiene anche specifiche direttive per i Responsabili.

8. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei Responsabili con le modalità definite dalla apposita metodologia.

#### Art. 3 Il controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal Responsabile del Settore Finanziario e si concretizza nel visto sulle Determinazioni e nel parere di regolarità contabile sulle proposte di Deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
2. Esso verifica:
  - a. la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
  - b. la corretta imputazione;
  - c. l'esistenza del presupposto;
  - d. l'esistenza dell'impegno di spesa;
  - e. la conformità alle norme fiscali;
  - f. il rispetto delle competenze;
  - g. il rispetto dell'ordinamento contabile;
  - h. il rispetto del regolamento di contabilità;
  - i. la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
  - j. l'accertamento dell'entrata;
  - k. la copertura nel bilancio pluriennale;
  - l. la regolarità della documentazione;
  - m. gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
  - n. Le risultanze di questa forma di controllo sono contenute nel testo del provvedimento.
3. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.
4. Al controllo di regolarità contabile partecipa l'Organo di Revisione Contabile, che verifica le attività di controllo svolte dal Responsabile del Servizio Finanziario, il quale predispone con cadenza semestrale uno specifico rapporto che, unitamente alle indicazioni l'Organo di Revisione Contabile, è trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Responsabili, all'OIV/Nucleo di Valutazione ed al Presidente del Consiglio dell'ente.

#### Art. 4 Il controllo sugli equilibri finanziari

1. La regolamentazione del controllo sugli equilibri finanziari è contenuta nel Regolamento di Contabilità. Esso si estende anche alla gestione delle società partecipate non quotate. La responsabilità di questa forma di controllo interno è posta in capo al Responsabile del Settore Finanziario.

#### Art. 5 Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi.
3. Si basa sulla seguente struttura contabile: il PEG (che comprende anche il Piano della Performance) ed il PDO; i centri di costo e la contabilità analitica (*qualora attivata*); il sistema di indicatori e di reportistica.
4. Le sue fasi sono quelle previste nel ciclo della performance di cui al DLgs n. 150/2009.
5. Le sue risultanze sono utilizzate dall'Oiv/Nucleo di Valutazione per la valutazione dei Responsabili.
6. Le attività sono svolte dalla struttura preposta ai controlli interni, coordinata dal Segretario Comunale.
7. I suoi esiti sono contenuti in specifici report e sono trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio dell'ente ed all'Organo di Revisione contabile.

#### Art. 6 Gestione associata

1. Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000.

#### Art. 7 La valutazione

1. Gli esiti delle varie forme di controllo interno sono trasmesse all'OIV/Nucleo di Valutazione affinché ne tenga conto nella valutazione dei Responsabili, sulla base della metodologia utilizzata dall'ente.

#### Art. 8 L'affidamento al segretario della responsabilità di settori

1. La responsabilità di settori, in conseguenza dell'affidamento di compiti di rilevante importanza, sui controlli interni e sulla prevenzione della corruzione, può essere affidata al Segretario Comunale solamente per periodi limitati ed in presenza di circostanze straordinarie, quali l'assenza dei Responsabili con diritto alla conservazione del posto.

#### Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Esso è pubblicato sul sito internet dell'ente.